



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 26 2012

Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.

Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.

affronteremo oggi il seguente argomento:

- ***Apprendistato: l'apprendista senza tutor è un lavoratore qualificato.***

Una recente sentenza della Corte di Cassazione evidenzia l'importanza della presenza del tutor nel rapporto di apprendistato.

Nel caso esaminato l'apprendista di una ditta sita in Campobasso aveva svolto il proprio lavoro affiancato e supervisionato da un **tutor** solamente per due anni su cinque di durata dell'apprendistato, mentre per il restante periodo aveva svolto in autonomia le sue funzioni, senza bisogno dell'affiancamento di un lavoratore più esperto. Per questo, stante il riconoscimento al lavoratore di capacità lavorativa autonoma, solamente i primi due anni sono stati considerati di vero apprendistato, mentre per i tre successivi il lavoratore è stato considerato operaio specializzato con diritto ad ottenere le differenze retributive.

Lo afferma la **Corte di Cassazione**, con la **Sentenza n. 9700 del 14 giugno 2012**, precisando che i CCNL hanno facoltà di stabilire una **durata massima del contratto di apprendistato**, la quale deve essere considerata anche una forma di tutela verso il lavoratore nel permettere a questi di ottenere una formazione professionale, **ma non una durata minima**.

11 luglio 2012

I migliori saluti.
Lucia Filippi

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.
Se non desideri più riceverla, invia una e-mail al seguente indirizzo: negoilconsenso@studio-filippi.it*

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.